



REGIONE PUGLIA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 71 del Registro

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per fronteggiare le criticità nella gestione dei rifiuti urbani.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- l'art. 177 del D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., che al comma 2 dispone *“La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse”* nonché il c. 4 ai sensi del quale *“I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:*
 - a) *senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;*
 - b) *senza causare inconvenienti da rumori o odori;*
 - c) *senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente”;*
- l'art. 178, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., che dispone *“La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed*

economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”;

- l'art. 179, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. che stabilisce una gerarchia di criteri di priorità nella gestione dei rifiuti - *a) prevenzione, b) preparazione per il riutilizzo, c) riciclaggio, d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia, e) smaltimento*, quale la migliore opzione ambientale, fatta salva la possibilità di discostarsene, in via eccezionale e per flussi specifici, qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse;
- l'art. 183 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., che al comma 1 definisce:
 - alla lettera n) la gestione dei rifiuti: “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario”;
 - alla lettera aa) lo "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
 - alla lettera cc) il "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, e' classificato come rifiuto speciale;
- l'art. 184, del D.lgs. 152/06 recante la classificazione dei rifiuti;
- gli artt. 208, 214 e 216 del D.lgs. 152/06 nonché il Titolo III-bis della Parte II del medesimo Decreto che disciplinano i regimi autorizzatori relativi a impianti di gestione dei rifiuti.

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e in particolare l'art. 32 che dispone che "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere*

contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”.

VISTO l'art. 191 del D. Lgs. n.152/2006, il quale consente, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, al Presidente della Giunta regionale, per quanto di competenza, di emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

VISTI inoltre:

- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. *“Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali.”*;
- il “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, comprensivo della sezione gestione dei fanghi di depurazione *del servizio idrico integrato, e della proposta di Piano delle bonifiche delle aree inquinate*”- approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 68 del 14/12/2021 (BURP n. 162 del 28/12/2021).

CONSIDERATO che la Regione Puglia nell'ambito delle competenze attribuite dall'art. 196 del d.lgs. n. 152/06 e smi, secondo le previsioni dell'art. 6 della deliberazione n. 363/2021 di ARERA, nella sua attività di programmazione e attuazione della pianificazione di settore, sulla base della cognizione dei dati e dei flussi trasmessi da AGER Puglia - soggetto deputato normativamente alla disciplina dei flussi dei rifiuti prodotti dagli impianti secondo la l.r. n. 24/2012 e smi – con DGR n. 2251 del 29.12.2021, ha individuato gli impianti di chiusura del ciclo “minimi” (per l'intera capacità autorizzata gli impianti di trattamento della FORSU e gli impianti di termovalorizzazione, e per capacità parziale rispetto alla capacità volumetrica complessivamente autorizzata per le discariche) e “intermedi” (impianti di trattamento meccanico biologico e gli impianti di produzione di CSS) sussistendo tutti i presupposti prescritti dalla predetta deliberazione n. 363/2021 ARERA e dall'allegato MTR-2. Gli impianti di chiusura del ciclo “minimi” così come individuati mantengono tale qualificazione per un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 ed una programmazione economico - finanziaria di pari durata con un aggiornamento a cadenza biennale (anno 2023). Tra questi risultano individuati quali impianti funzionali alla chiusura del ciclo:

- l'impianto complesso PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE srl costituito da linea di biostabilizzazione, linea di produzione di CSS e CMRD, sito nel Comune di Conversano;
- l'impianto PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE srl di produzione di CSS, sito nel Comune di Cavallino.

PRESO ATTO CHE

- l'impianto complesso PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE srl costituito da linea di biostabilizzazione, linea di produzione di CSS e CMRD, sito nel Comune di Conversano, è autorizzato con Determinazione

Dirigenziale n. 203 del 05 Dicembre 2016 della Regione Puglia e successivi aggiornamenti per modifica non sostanziale (D.D. n. 126 del 06/09/2017, D.D. n. 162 del 02/07/2019 e D.D 236 09.06.2021), alla messa in riserva (operazione di recupero R13) di “CSS-rifiuto” prodotto per 4.970 tonnellate;

- l'impianto PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE srl di produzione di CSS, sito nel Comune di Cavallino, è autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 16 del 28 Luglio 2015 e successiva D.D. n. 134 del 5 giugno 2019, alla messa in riserva (operazione di recupero R13) di “CSS-rifiuto” per 2.926 tonnellate.

PRESO ATTO

- che AGER ha dato attuazione alla citata DGR n. 2251 del 29.12.2021 (i cui contenuti si abbiano per integralmente richiamati) disciplinando i flussi verso gli impianti “minimi” individuati, e supportando i gestori degli impianti per la risoluzione di questioni tecniche e contrattuali;
- che il Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana della Regione Puglia ha convocato numerose riunioni al fine di supportare AGER ed i gestori degli impianti di compostaggio, delle discariche e degli impianti di recupero energetico per la risoluzione delle criticità tecniche e gestionali rilevate, come emerge dai relativi verbali del 3.01.2021, 17.01.2022, 26.01.2022 e 31.01.2022.

VISTE, con riferimento all'impianto Progetto Ambiente Bacino Bari Cinque srl,

- la nota prot. n. 112 del 28.02.2022, con la quale la società Progetto Ambiente Bacino Bari Cinque srl comunicava che, a causa di una avaria alla centrale di Appia Energy (impianto espressamente previsto dal contratto di concessione per conferire il CSS prodotto), erano in fase di saturazione le aree di stoccaggio del CSS prodotto nell'impianto.
- La nota prot. n. 2497 del 01.03.2022 con la quale AGER comunicava al gestore che *“l'individuazione di altro impianto di valorizzazione energetica in sostituzione dell'impianto gestito dalla società Appia Energy è di Vostra competenza previa autorizzazione da parte dell'AGER così come prescritto dal contratto stipulato inter partes”* e diffidava la società Progetto Ambiente Bacino Bari Cinque srl, quale gestore di servizio pubblico essenziale, a non interrompere il normale ciclo di trattamento dei rifiuti, eventualmente attuando quanto previsto dall'art. 8 del contratto di concessione (*“in caso di forza maggiore e/o circostanze speciali e/o cause imputabili al soggetto gestore che impediscono in via temporanea il trattamento dei rifiuti, il soggetto gestore è tenuto a comunicare ai Comuni ed ad ogni altro ente conferente le modalità ed i luoghi alternativi di smaltimento”*).
- La nota di risposta prot. n. 115 del 01.03.2022 con la quale la società Progetto Ambiente Bacino Bari Cinque srl dichiarava che *“l'ultima biocella è in fase di completamento e che nella mattinata di domani non ci sarà più spazio disponibile per ricevere i Rui in ingresso”* e che il fermo impianto di Appia Energy - la cui entrata a regime era programmata entro

la serata del 7 marzo 2022 con ripresa dei conferimenti a far data dall'8 marzo 2022 - non era imputabile al medesimo gestore, e pertanto chiedeva l'individuazione di impianti di recupero del CSS alternativi.

- La ulteriore nota prot. n. 2605 del 02.03.2022 con la quale AGER ribadiva di non avere alcuna competenza nella individuazione di impianti di destino alternativi, per il conferimento del CSS prodotto presso l'impianto gestito dalla Progetto Gestione Bacino Bari cinque surl, così come previsto nel contratto di concessione, e diffidava il gestore all'immediata ripresa dell'accettazione dei rifiuti presso l'impianto, trattandosi di servizio pubblico essenziale, con espresso avvertimento che in caso contrario avrebbe proceduto alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
- La nota della Progetto Ambiente Bacino Bari Cinque surl prot. n. 149 del 03.03.2022 con cui il gestore dichiarava la parziale e rallentata accettazione dei carichi in ingresso nella settimana in corso, a causa della mancanza di impianti di destino del CSS prodotto, e l'esaurimento delle aree di stoccaggio del CSS.
- La nota prot. n. 2610 del 02/03/2022, indirizzata al NOE di Bari e alla Prefettura di Bari, con la quale AGER segnalava l'interruzione dei conferimenti presso l'impianto di TMB di Conversano per impossibilità del gestore di individuare impianti alternativi per conferire il CSS prodotto.
- La nota prot. n. 2684 del 03/03/2022 con la quale AGER chiedeva alla Regione Puglia l'adozione di un provvedimento *extra ordinem* indicando, quale ipotesi per fronteggiare l'emergenza causata dall'interruzione dei conferimenti dei Comuni presso l'impianto complesso di Conversano, l'incremento - per il tempo strettamente necessario - della capacità di stoccaggio autorizzata di CSS.

VISTE, con riferimento all'impianto Progetto Ambiente Provincia di Lecce surl,

- La nota prot. n. 145 del 28.02.2022 con la quale la società Progetto Ambiente Bacino Lecce Due surl comunicava che “*a seguito del mancato conferimento della FSC presso l'impianto della società Progetto Ambiente Provincia di Lecce Surl, provocato inizialmente dallo sciopero degli autotrasportatori e successivamente, come comunicato per le vie brevi dall'impianto, per l'assenza di sblocchi di quest'ultimo, abbiamo esaurito gli spazi autorizzati per il deposito della stessa FSC e tutte le biocelle sono colme. La società versa in uno stato di emergenza conseguenziale che non potrà cessare ove non venga ripristinato lo stato di emergenza dell'impianto a cui sono destinati i conferimenti di FSC*”.
- La nota prot. n. 81 del 28.02.2022 con la quale la società Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre surl comunicava criticità con riguardo ai conferimenti di FSC presso l'impianto di Cavallino gestito dalla progetto Ambiente Provincia di Lecce surl, rappresentando inoltre che “*Tali circostanze ci vedono costretti a comunicare che già dal 02/03/2022 il TMB di Ugento si troverà nell'impossibilità di gestire i rifiuti in ingresso dai Comuni per saturazione delle aree di ricezione e impossibilità a conferire i rifiuti lavorati*”.

- La nota prot. n. 2498 del 01.03.2022 con la quale AGER rappresentava alle società Progetto Ambiente Bacino Lecce Due e Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre, che *“il soggetto gestore si impegna a trasferire a propria cura e spese il CDR prodotto ad impianti di produzione di energia già esistenti o da realizzare, attenendosi puntualmente all’impegno di non smaltire in discarica il CDR prodotto e a non effettuare il deposito temporaneo del CDR presso l’impianto di produzione dello stesso per un periodo superiore a trenta giorni (salvo eventuali deroghe disposte dall’Autorità competente) prima di avviarlo al recupero energetico.”* Ne deriva che AGER non può sostituirsi al gestore dell’impianto nella individuazione degli impianti di conferimento del CSS o nella preventiva approvazione delle tariffe.”; diffidando la ditta Progetto Ambiente Provincia di Lecce surl a non sospendere le attività di ricezione della frazione secca ed non interrompere il normale ciclo di trattamento dei rifiuti o comunque, in alternativa, a dare attuazione a quanto prescritto dal citato art. 9 del contratto di concessione sottoscritto.
- La nota prot. n. 67 del 01.03.2022 con la quale la società Progetto Ambiente Provincia di Lecce surl rappresentava che gli impianti di destino del CSS avevano ridotto le accettazioni, spalmando le quantità contrattualizzate nell’arco del 202 e che, pertanto, *“la riduzione dei viaggi negli impianti di recupero energetico attivi/funzionanti unita all’impossibilità a conferire il CSS presso altri impianti contrattualizzati come Appia Energy ed Ecowatt stanno generando inevitabilmente una situazione emergenziale non dipendente certamente dal gestore, ma da una concreta e reale impossibilità a inviare a recupero il CSS prodotto quotidianamente”*.
- La nota prot. n. 2640 del 02.03.2022 con la quale AGER ribadiva di non avere competenza nella individuazione di impianti di destino per il conferimento del CSS prodotto presso l’impianto gestito dalla Progetto Ambiente Provincia di Lecce surl, e diffidava all’immediata ripresa dell’accettazione dei rifiuti presso il proprio impianto, trattandosi servizio pubblico essenziale, con espresso avvertimento che in caso contrario avrebbe proceduto alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. AGER diffidava, contestualmente, il gestore dell’impianto Progetto Ambiente Bacino Lecce Due surl a non sospendere l’accettazione dei rifiuti conferiti dai Comuni.
- La nota prot. n. 2683 del 03/03/2022, con la quale AGER chiedeva alla Regione Puglia l’adozione di un provvedimento *extra ordinem* indicando, quale soluzione per fronteggiare l’emergenza causata dall’interruzione dei conferimenti dei Comuni presso gli impianti TMB di Poggiardo e Cavallino, l’incremento - per il tempo strettamente necessario - della capacità di stoccaggio di CSS autorizzata presso l’impianto Progetto Ambiente Provincia di Lecce surl.

CONSIDERATA l’istruttoria condotta dal Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;

RILEVATO in particolare che:

- Il Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana in data 03.03.2022 (rif. nota prot. n. 1850/2022), convocava un incontro urgente con la Sezione Ciclo rifiuti e bonifica della Regione Puglia, ARPA Puglia, AGER Puglia, ASL BA, ASL LE e i rappresentanti delle Società Progetto Ambiente Provincia di Lecce surl e Progetto Gestione Bacino Bari Cinque surl, al fine di risolvere le criticità relative al blocco dell'accettazione dei rifiuti presso gli impianti di Conversano e Cavallino ed alla gestione del CSS in uscita dagli stessi impianti e verificare la sussistenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento *extra ordinem* (rif. verbale di cui al prot. n. 1963 del 04.03.2022);
- Nel corso dell'incontro, si disponevano con urgenza ispezioni da ARPA Puglia presso i due impianti di Conversano e Cavallino al fine di verificare l'effettiva saturazione delle aree di stoccaggio autorizzate, in ragione della differenza emersa dei valori dichiarati dal responsabile tecnico degli stabilimenti rispetto a quelli autorizzati;
- Nelle more della conclusione delle ispezioni disposte, ove fosse stata accertata da ARPA l'effettiva saturazione delle aree di stoccaggio autorizzate, i presenti ipotizzavano le seguenti modalità straordinarie di gestione del CSS stoccati:
 1. Relativamente all'impianto di TMB/CSS Progetto Ambiente Gestione Bacino Bari surl di Conversano il responsabile tecnico dello stabilimento forniva una planimetria indicando la disponibilità di un'area pavimentata di dimensioni pari a 15m*15m avente una capacità di stoccaggio massima pari a 1.134 tonnellate, in grado quindi di garantire lo stoccaggio di 810 tonnellate di CSS prodotte mediamente in una settimana dall'impianto.
 2. Relativamente all'impianto Progetto Ambiente Provincia di Lecce di Cavallino surl il responsabile tecnico dello stabilimento forniva una planimetria indicando la disponibilità di due aree pavimentate di dimensioni pari a circa 38m*4.4m aventi una capacità di stoccaggio massima pari a circa 850 tonnellate ciascuna, in grado quindi di garantire lo stoccaggio 1.700 tonnellate di CSS prodotte mediamente in una settimana dall'impianto.
- Infine, lo stoccaggio del CSS (rifiuto con codice EER 191210) nei quantitativi e nelle aree supplementari sopra individuate sarebbe avvenuto in un arco temporale limitato a 3 settimane, quale tempo strettamente necessario per garantire il riavvio immediato dell'accettazione dei rifiuti in ingresso presso gli impianti di Conversano e Cavallino e l'allontanamento del CSS. I gestori si dichiaravano disponibili a posizionare teli in HDPE sulle superfici pavimentate. ARPA Puglia chiedeva che le balle di CSS (codice EER 191210) fossero opportunamente rivestite con film plastico, stoccate nelle aree individuate, al di sopra di un telo in HDPE, possibilmente su apposite pedane in legno e coperte con teli in HDPE; di predisporre ulteriori ed idonei presidi antincendio; di effettuare presso le aree medesime ispezioni di autocontrollo, verbalizzate e registrate, per ogni turno di lavoro, compresi i giorni festivi; di predisporre un apposito

registro giornaliero nel quale siano registrati tutti i quantitativi depositati in ingresso, la giacenza a fine giornata, i quantitativi in uscita.

CONSIDERATO che, all'esito delle ispezioni disposte dal Dipartimento Ambiente nel corso della riunione del 3 marzo 2022, con nota prot. n. 0015643 del 04/03/2022, ARPA Puglia ha trasmesso i verbali di sopralluogo, corredati da allegati, e le valutazioni dei DAP BA e DAP LE, che hanno eseguito il controllo presso gli impianti di produzione di CSS di Conversano e di Cavallino.

RILEVATO, con riferimento all'impianto di Conversano, che:

- con nota prot. n. 0015617 del 04/03/2022, il DAP BA, ha accertato che *“la valutazione visiva svolta dallo scrivente DAP, all'atto del sopralluogo, consente di ritenere, per quanto di competenza, che risulterebbe disponibile una limitata riserva per l'allocazione di ulteriori volumetrie, presso le aree destinate allo stoccaggio del CSS. Un confronto fra i quantitativi di balle di CSS in giacenza, per quanto è stato possibile effettuare sui registri forniti dal Gestore all'atto del sopralluogo, tra il giorno 06/01/2022 ed il giorno 03/03/2022, consente di quantificare una differenza in difetto, all'atto del sopralluogo, di ca. 935 ton rispetto al 06/01/2022. [...] omissis...] Tuttavia, nel corso del sopralluogo, si è rilevato che alcune volumetrie residue presso le aree deputate allo stoccaggio di tale rifiuto sfuso, apparentemente, potrebbero risultare disponibili. Si riferisce, inoltre, nel corso della visita ispettiva di AIA condotta in data 09/09/2020 sul medesimo impianto (RIA trasmesso alla Regione Puglia con prot. ARPA n. 8071 del 18/01/2020) era rilevata una disposizione delle balle in stoccaggio tale da consentire maggiori volumetrie rispetto a quelle ieri rilevate (balle disposte su 4 ordini, in altezza, invece che 3). Tanto si riferisce con tutte le precauzione del caso, in considerazione dei limitatissimi tempo avuto a disposizione. Si ritengono infatti necessari ulteriori accertamenti al fine di consentire una più ampia cognizione sulla questione”.*
- con nota prot. n. 1912 del 04.03.2022 il Direttore del Dipartimento, all'esito degli accertamenti effettuati da ARPA Puglia, ha comunicato ad AGER Puglia che non appaiono i presupposti per ordinare forme speciali di gestione dei rifiuti in deroga ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. consistenti nell'incremento dei quantitativi autorizzati di messa in riserva.
- con successiva nota prot. n 2735 del 04.03.2022, AGER ha diffidato la società Progetto Gestione Bacino Bari Cinque srl a *“ripristinare immediatamente i conferimenti presso l'impianto da parte dei Comuni conferitori ed in mancanza si chiede l'intervento del Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Bari, riservato ogni ed ulteriore provvedimento”.*
- con nota pervenuta a mezzo pec in data 04.03.2022, ore 22.20, AGER ha rappresentato il mancato riscontro da parte del gestore dell'impianto Progetto Gestione Bacino Bari Cinque srl alla diffida notificata in data odierna ed ha chiesto di valutare l'adozione di un provvedimento *extra ordinem*, al fine di scongiurare l'insorgenza sui territori di emergenze igienico-sanitarie.

RILEVATO quindi, allo stato degli atti, che l'ingiustificato protrarsi della sospensione e il mancato riavvio dell'esercizio dell'impianto di trattamento meccanico biologico e produzione di CSS di Conversano comportano l'interruzione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani nei Comuni conferitori, causando gravi danni all'igiene e sanità pubblica.

RAVVISATA la necessità di ordinare al Gestore **Progetto Gestione Bacino Bari Cinque surl** dell'impianto ubicato in Conversano l'immediato ripristino dei conferimenti e quindi il riavvio dell'esercizio con la regolare accettazione dei rifiuti da parte dei Comuni conferitori.

RILEVATO, inoltre, con riferimento all'impianto di Cavallino, che:

con nota prot. n. 0015628 del 04/03/2022, il DAP LE ha accertato che “*al momento del sopralluogo [sopra menzionato] hanno verificato, per quanto accettabile a vista con gli elementi e le tempistiche disponibili nella circostanza emergenziale, che tali aree apparivano occupate dalla presenza di:*

- *n. 305 balle sotto tettoia esterna;*
- *n. 409 balle nell'area interna.*

Sulla base dell'estratto del software di gestione dei rifiuti acquisito in allegato al verbale di sopralluogo risultavano in giacenza alla data del 02/03/2022 circa 736 tonnellate di CSS in balle a cui si aggiungeva il quantitativo prodotto nella giornata del 03/03/2022 dichiarato dal responsabile di impianto in ulteriori 240 tonnellate circa. Facendo salvi ulteriori opportuni approfondimenti da eseguire con le tempistiche di un controllo non emergenziale, lo stato dei luoghi sopra descritto evidenziava l'assenza di ulteriori adeguati spazi, nell'ambito delle due aree autorizzate, da destinare allo stoccaggio di maggiori quantitativi di CSS senza derogare alle necessarie misure di sicurezza, sia con riferimento all'altezza massima degli stocaggi sia alla movimentazione dei mezzi meccanici utilizzati.”

CONSIDERATA, pertanto, l'esigenza improcrastinabile e urgente di intervenire con un provvedimento straordinario al fine di prevenire gravi criticità del sistema impiantistico regionale, che rischiano di determinare l'interruzione del servizio pubblico essenziale, e assicurare la corretta gestione dei rifiuti (dal servizio di raccolta al trattamento e smaltimento finale) adottando misure straordinarie per garantire elevati livelli di sicurezza, nonché della tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

RAVVISATA la necessità di garantire la chiusura del ciclo dei rifiuti prodotti nel territorio regionale autorizzando in via eccezionale l'incremento della capacità di stoccaggio del CSS prodotto da Progetto Ambiente Provincia di Lecce surl sito in Cavallino (attesa l'inadempienza contrattuale del Gestore in ordine alla mancata individuazione di impianti di recupero energetico di CSS) per il tempo strettamente necessario – come da dichiarazioni rese dal gestore nella riunione del 03.03.2022 - a consentire al gestore l'immediata ripresa dell'accettazione dei rifiuti in ingresso e l'allontanamento del CSS.

VISTI i pareri positivi con prescrizione espressi da Arpa Puglia, ASL BA e ASL LE, ai sensi dell'art. 191, del D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., nel corso

dell'incontro tenutosi in data 03.03.2022 (rif. verbale trasmesso con nota prot. n. 1963 del 04.03.2022).

Sulla base dell'istruttoria condotta dal competente Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, al fine di evitare l'interruzione del pubblico servizio di gestione dei rifiuti e garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 L.833/1978 e dell' art. 191 Dlgs 152/2006,

ORDINA

1. Al Gestore **Progetto Gestione Bacino Bari Cinque srl** dell'impianto ubicato a Conversano, l'immediato ripristino dei conferimenti e quindi il riavvio dell'esercizio con la regolare accettazione dei rifiuti da parte dei Comuni conferitori.
2. Al Gestore **Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl** dell'impianto ubicato a Cavallino:
 - a. Di consentire l'incremento della capacità di stoccaggio del CSS prodotto - attesa l'inadempienza contrattuale del Gestore in ordine al mancato allontanamento del CSS ad impianti di destino finale- per un arco temporale limitato a 3 settimane, necessario a garantire il riavvio immediato dell'accettazione e trattamento dei rifiuti in ingresso e l'allontanamento del CSS prodotto.
Vengono allo scopo individuate due aree pavimentate, così come indicate nell'allegato 1 alla presente, di dimensioni pari a circa 38m*4.4m, aventi una capacità di stoccaggio massima pari a circa 850 tonnellate, in grado quindi -in considerazione dei dati e calcoli forniti dal direttore tecnico dell'impianto- di garantire lo stoccaggio 1.700 tonnellate di CSS prodotte mediamente in una settimana.
 - b. Di provvedere a garantire il mantenimento dell'integrità delle aree impermeabilizzate individuate per lo stoccaggio nell'allegato 1 alla presente e che venga utilizzato un telo in HDPE sulla pavimentazione, ai fini della corretta gestione delle acque meteoriche.
 - c. Di effettuare lo stoccaggio le balle di CSS (codice EER 191210), opportunamente filmate, collocandole nelle aree individuate nell'allegato 1 alla presente, al di sopra di un telo in HDPE, possibilmente su apposite pedane.
 - d. Di garantire il controllo ed il monitoraggio delle sorgenti di innesco e delle fonti di calore.
 - e. Di provvedere ad identificare, con apposita segnaletica e cartellonistica, le aree destinate allo stoccaggio di CSS (rifiuto con codice EER 191210) di cui all'allegato 1 alla presente.

- f. In relazione alle misure di protezione attiva, di provvedere al posizionamento di estintori carrellati.
- g. Di effettuare presso le aree di cui all'allegato 1 alla presente, ispezioni di autocontrollo, verbalizzate e registrate, per ogni turno di lavoro, compresi i giorni festivi.
- h. Di predisporre un apposito registro giornaliero nel quale siano registrati tutti i quantitativi depositati, la giacenza a fine giornata, i quantitativi in uscita dalle aree di stoccaggio supplementari di cui all'allegato 1 alla presente.

La presente Ordinanza, per ragioni di urgenza dichiarata immediatamente esecutiva, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta regionale.

Si notifica il presente provvedimento a cura del Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana della Regione Puglia a: Dipartimento Promozione della Salute della regione Puglia, Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia; Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia; Sezione Vigilanza Ambientale della Regione Puglia; Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti; Comuni conferitori interessati per il tramite di AGER; Vigili del Fuoco - Comando Provinciale Bari, NOE di Bari, NOE di Lecce, Gestore dell'impianto Progetto Gestione Bacino Bari Cinque srl, Gestore dell'impianto Progetto ambiente provincia di Lecce srl; Comune di Cavallino; Comune di Conversano; Città Metropolitana di Bari; Provincia di Lecce; ARPA Puglia – Direzione scientifica; ARPA Puglia – DAP LE; ARPA Puglia – DAP BA; ASL LE; ASL BA; Prefetto di Bari; Prefetto di Lecce; Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero della Transizione Energetica; Ministero della Salute.


Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione nel B.U.R.P..

Bari, addì 5 marzo 2022

Il Presidente

Michele EMILIANO

ALLEGATO 1



Planimetria relativa all'impianto Progetto Ambiente Provincia di Lecce sito in Cavallino.